



Provincia di Benevento

Polizia Provinciale

DETERMINAZIONE N. 1712 DEL 05/09/2022

OGGETTO: Rinnovo della qualifica di Guardia Giurata Volontaria Venatoria al Sig. DI MEZZA LEOPOLDO.

IL DIRIGENTE AD INTERIM

VISTA la Legge 11 febbraio 1992 n. 157, recante le “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” – art. 27 co. 1 lett. b) – che demanda la vigilanza anche alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell’Ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773;

VISTO il R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604, recante “Approvazione Testo Unico delle Leggi sulla pesca”- art. 31 – il quale stabilisce che le associazioni possono nominare agenti giurati per concorrere alla sorveglianza sulla pesca;

VISTO il D. Lgs. n. 112/1998 – art. 163 co. 3 lett. a) e b) – che trasferisce alle Province le funzioni relative al riconoscimento della nomina a guardia giurata di cui all’art. 27 della L. n. 157/1992 e della nomina a guardia giurata di cui all’art. 31 del R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604;

VISTO l’art. 138 del T.U.L.P.S. nonché l’art. 249 e successivi del R.D. 6 maggio 1940 n. 635 (Regolamento di Esecuzione);

VISTO l’art. 250 del Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S. e l’art. 231 del D.Lgs. 10 febbraio 1998 n. 51, secondo cui la guardia giurata è ammessa all’esercizio delle sue funzioni dopo la prestazione del giuramento davanti al Sindaco o ad un suo delegato;

PRESO atto della richiesta presentata dall’Associazione Nazionale Libera Caccia (A.N.L.C.) con cui si fa richiesta di rinnovo della qualifica di Guardia Giurata Volontaria Venatoria al sig. **DI MEZZA LEOPOLDO**;

PRECISATO che la provincia coordina l’attività delle guardie giurate volontarie venatorie ed ittiche tramite la U.O. Polizia Provinciale e che il servizio di vigilanza volontaria è finalizzato allo svolgimento dell’attività di prevenzione, controllo e repressione delle violazioni alle leggi, Regolamenti, ordinanze riguardanti la tutela della fauna selvatica omeoterma e del patrimonio ittico;

VISTA la Legge Regionale Campania n. 17 del 23/11/2013 art. 27 e ss.mm. e ii.;

VISTI E RICHIAMATI:

- l'art.151, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. il quale stabilisce che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, disponendo, altresì, che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- il decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15 che ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali ed ha contestualmente autorizzato l'esercizio provvisorio;
- l'art. 163, 1° comma, del TUEL che recita: "Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato."
- il decreto ministeriale di data 28 luglio 2022 - in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – con cui il Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 27 luglio 2022 e previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze ha disposto l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali al **31 agosto 2022**, ai sensi dell'art. 151, comma I, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, contestualmente autorizzando per gli Enti Locali l'esercizio provvisorio;

VISTE:

- le Deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 2 del 03/03/2021 di approvazione definitiva del DUP 2021/2023 e la n. 3 del 03/03/2021 di approvazione del Bilancio di previsione annuale 2021 e triennale 2021/2023 e dato atto che è in corso di approvazione in Consiglio Provinciale il DUP 2022/2024 ed il bilancio di previsione e pluriennale 2022/2024;
- la Deliberazione Presidenziale n. 23 del 11.2.2022 avente ad oggetto "Approvazione piano della performance provvisorio anno 2022 - Assegnazione P.E.G. provvisorio e obiettivi mantenimento anno 2022" e dato atto che è in corso di approvazione il Piano della Performance definitivo annualità 2022/2024;

VISTO l'art. 107 co. 5 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il decreto n. 7 del 13/04/2021 che attribuisce alla sottoscritta Segretario Generale dell'Ente la dirigenza ad interim del Servizio Polizia Provinciale;

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazione della legge 7 dicembre 2012, n. 213;

DETERMINA

DI DISPORRE il rinnovo della qualifica di Guardia Giurata Volontaria **VENATORIA** al sig. DI MEZZA LEOPOLDO;

DI DARE ATTO CHE la qualifica di guardia giurata volontaria è soggetta a convalida biennale ai sensi dell'art. 138 del T.U.L.P.S..

DI NOTIFICARE il presente provvedimento all'interessato.

DI ATTESTARE che non sussistono in capo al suddetto responsabile cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;

DI DARE ATTO CHE la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69, nonché, laddove previsto, nella apposita sezione di amministrazione trasparente ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs 33/2013.

DI DARE ATTO CHE avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Napoli nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

f.to (Lgt. Giuseppe Di Maria)

IL DIRIGENTE AD INTERIM

f.to (Dott.ssa Maria Luisa Dovetto)

